

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'**Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud** (di seguito denominato A.S.L.), con sede legale in Via Marconi n. 66 – Torre del Greco, Partita IVA n. 06322711216, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto, con poteri conferiti con D.P.G.R.C. n. 104 del 08.08.2019, domiciliato per la carica presso la Sede dell'A.S.L.;

E

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”**, (di seguito denominata A.O.U.), con sede legale in Via Sergio Pansini 5, 80131 – Napoli, Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 06909360635, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Avv. Anna Iervolino.

Di seguito per brevità denominate collettivamente “le Parti”.

PREMESSO CHE

le parti perseguono il preminente interesse pubblico ed operano nel reciproco interesse del miglioramento dell'assistenza sanitaria e dell'offerta del miglior trattamento possibile all'utenza, nonché nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'A.S.L. e l'A.O.U. si impegnano di comune accordo ad effettuare attività di Neuroradiologia Interventistica strutturale presso l'Edificio 16 dell'A.O.U. per le esigenze dei pazienti ricoverati presso il Dipartimento di Emergenza dell'A.S.L., avvalendosi della specifica professionalità e competenza del personale medico dell'U.O.S.D. di Neuroradiologia Interventistica afferente al DAI di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale dell'A.O.U. “Federico II”.

ART. 2

I soggetti attuativi della presente Convenzione sono da individuarsi, per l'A.S.L., nella persona del Direttore del Dipartimento di Area Critica dell'A.S.L. Dott. Luigi Caliendo con referente Responsabile

Rete Stroke Area Nolana Dott. Pasquale Scala e referente Responsabile Rete Stroke Area Stabiese Dott. Carlo Vaiano; per l'A.O.U., nella persona del Responsabile dell'U.O.S.D. di Neuroradiologia Interventistica, Prof. Francesco Briganti che, a sua volta, potrà avvalersi di un referente responsabile della stessa A.O.U..

ART. 3

Le prestazioni di cui all'art. 1 da effettuarsi a favore dei degenti dell'U.O.C. Neurologia/Stroke Unit del Presidio Ospedaliero "Santa Maria della Pietà" di Nola e dell'U.O.C. Neurologia/Stroke Unit del "San Leonardo" di Castellammare di Stabia, sono:

- angiografia diagnostica;
- intervento endovascolare per aneurisma cerebrale;
- intervento endovascolare per malformazione artero-venosa;
- intervento endovascolare di stenting carotideo;
- intervento endovascolare di disostruzione vasi intracranici per ictus.

ART. 4

I costi delle prestazioni di cui all'art. 3, compresi quelli del materiale da impiantare (stimabili in un valore compreso tra € 5.000,00 ed € 8.000,00) saranno a carico dell'A.S.L. sulla scorta di rendicontazione trimestrale riportante il numero di interventi, la tipologia e il dettaglio del materiale utilizzato. Si precisa, inoltre, che il materiale di routine utilizzato nella sala operatoria dell'U.O.S.D. di Neuroradiologia Interventistica, il tempo di occupazione della sala ed i costi del personale saranno oggetto di rimborso in favore dell'A.O.U. "Federico II" nella misura omnicomprensiva di € 2.000,00 per ciascun paziente.

Il rimborso delle spese vive del materiale impiantato e ed i costi del personale per ciascun paziente (di cui al punto precedente) dovrà avvenire entro 30 giorni dalla rendicontazione e dall'emissione della relativa fattura elettronica, previo atto determinativo del Direttore del Dipartimento di Emergenza ed Area Critica dell'ASL Na 3 Sud - Dr. Luigi Caliendo.

ART. 5

Le prestazioni di cui all'art. 3 saranno effettuate – compatibilmente con l'organizzazione lavorativa delle due Unità Operative – in regime "ambulatoriale protetto", con trasporto del paziente presso la Sala Angiografica – edificio 16 dell'A.O.U. e successivo rientro all'A.S.L.; in particolare, i trasferimenti da e per l'Ospedale di appartenenza avverranno con mezzi e con l'accompagnamento di un medico dell'U.O. di provenienza e, dunque, sotto la sua responsabilità.

Il consenso informato scritto verrà ottenuto dal medico responsabile dell'equipe al momento dell'arrivo presso l'A.S.L. (P.O. ospitante).

L'A.O.U. garantisce il ricovero dei pazienti che, sottoposti a procedura, dovessero manifestare quadri d'instabilità emodinamica e/o necessità di interventi o procedure chirurgiche urgenti. In caso di eventuale ricovero, il medico dell'U.O. di provenienza che accompagna tali pazienti provvederà, seduta stante, a formalizzare sulla cartella clinica la dimissione dall'A.S.L. e l'avvenuto trasferimento all'A.O.U.. In tali casi, l'onere delle prestazioni non verrà addebitato all'Azienda di provenienza ed i costi procedurali e di tutto il materiale necessario all'esecuzione delle stesse sarà a carico dell'A.O.U..

ART. 6

Il presente protocollo decorrerà dalla data di sottoscrizione per la durata di un anno. Trascorso tale periodo, lo stesso potrà essere rinnovato di anno in anno a seguito di specifica e formale richiesta inoltrata dall'A.S.L. alla quale farà seguito formale assenso al rinnovo da parte dell'A.O.U. "Federico II".

Eventuale risoluzione anticipata potrà essere richiesta da uno dei contraenti con almeno 30 giorni di preavviso a mezzo raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata.

ART. 7

Le parti si riservano la facoltà, per effetto di disposizioni normative statuali o regionali che dovessero intervenire in materia ovvero per volontà comune, di poter modificare il presente protocollo.

Le eventuali modifiche saranno oggetto di atto integrativo al presente Protocollo e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione.

ART. 8

L' A.S.L. conferma la copertura assicurativa dei propri medici e dei pazienti per i rischi di infortunio, anche in itinere e provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, connessi alle prestazioni oggetto del presente protocollo.

ART. 9

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Il responsabile del trattamento dati sarà il responsabile della U.O. di provenienza. In ogni momento il paziente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003 nonché dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016.

ART. 10

Le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dall'applicazione ed interpretazione della presente accordo, o connessa allo stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro. Resta inteso che prima di intraprendere un'azione legale o arbitrale, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come disciplinato della Camera di Conciliazione nel suo regolamento.

ART. 11

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

ART. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Il Presente Protocollo d'Intesa è costituito da n. 12 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Per l'A.S.L. Napoli 3 Sud
F.to Il Direttore Generale
Ing. Gennaro SOSTO

Per l'A. O. U. "Federico II"
F.to Il Direttore Generale
Avv. Anna IERVOLINO